

## BGE 24 I 714

Bundesgericht (BGE), 1898-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_24\\_I\\_714](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_24_I_714)

FR: ATF 24 I 714

IT: DTF 24 I 714

### Volltext

714 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Eilte9cn Itls eine, im ~It~e bel' JSeitrettung, auf bem orbenUicgen ~ro3ej3mege 3U röfenbe. Über die U:rage, \t1etcge 't5artei fobann im ?Binbif\ltion~+,ro3effe die 5rrCtgmUe 3u überne~men l)aoc, l)at fic9 bagegcn oie @läu6igcrI>erfammlun in ber 6canftanbeten ?Berfügung nid)t ausgef:prod)en. va nun noer die @räu6igeruerfammlun .ol)ne ßroeife( bns 1Red)t l)attc, die betreffenbe ~igentumsanf:prad)e 3U erl)e6en, burfte die untere &ufftd)tsoe~örbe biefe ~ruf:prnd)e nid)t ungültig erWiren. ver 18efd)(uß ber untern &uf~d)ti36el)örbe rec9tfertigt fic9 jebenfltUi3 nid)t a{i3 ~ntfcgelb über die @igentums~ frage, ba über biefe %"rnge, wie die ?Borinfana mit 1Rec9t be~ mertt, nntürUd) nur ber orbentnd)e ~il,)Hrid)ter urteHen fann. Eiiie tft nber uud) bann nid)t au fd)ü~en, wenn fie fid) 01013 über die l8erteUuug bel' 5rfCtger" unb 18eftugtenroUen im ?Biubtfutioni3~ ~r03effe !jat nUi3fpred)en woUen, tnbem die an die untere &ufjid)ts" ,oe!jörbe meiterge30gene l8erfügung biefe ~rage un6erill)rt lieg. vie tlon bel' aargauifd)en &ufftd)tsbel)örbe nui3gef:prod)ene &ut" -l)e6ung bel' ?Berfügung bel' untern fantoualen &ufjid)ti3oel)örbe tft fomtt au beftätigen. vemnad) !jat die @d)ulbbetreibungs" unb 5ronfuri3fammer erfannt; ver 1Refurs \t1irb aogcwiefen. 137. Sentenza dell'8 ottobre 1898 nella causa Jola. Regularita dell'incanto? I. - L'11 giugno 1896 l'Ufficio di Esecuzione di Locarno, in proseguimento dell'esecuzione N° 4469 diretta contro Jola Rosa e coeredi, staccava un avviso d'incanto per giorno 11, alle ore 10 antim., del mese successivo. Il giorno stesso dell'avviso la siga Jola Rosa chiamava il creditore Berri Carlo ,davanti Ia Giudicatura di Pace deI Circolo della Navegna per -ottenere che fosse dichiarata l'inesistenza dei crediti pretesi ,colle esecuzioni Ni 5809-5810 e che fosse quindi sospeso l'incanto indetto pell'11 luglio. Con decreto deI 5 luglio il lind Konkurskammer. N° 137. 715 Presidente deI Tribunale di Locarno accordava la chiesta 'sospensiole; pochi giorni dopo pero informato ehe non si trattava di una domanda giudiziale a senso dell'art. 83 della L. E. e ehe Ia debitrice non aveva fatto opposiziole ai pre- eetti esecutivi Ni 5809-tO, ad istanza deI ereditore Berri, rinvocava il proprio ordine ed autorizzava l'Uffieio di Eseeu- zione a procedere senz'altro all'incanto indetto per l'11 luglio. Questo decreto venne comunicato al proeuratore della debitrice l'11 luglio, alle 11 1/2 antimeridiale. Già. prima di detta intimazione, aU'ora fissata, 10 antim., l'Uffieiale di Ese- -cuzione proeedeva pero aHa vendita degli stabili deliberalldoli per un prezzo complessivo di '7840 fr. La debitrice ricorse contro la validità. di simile vendita aU' Autorita inferiore di vigilanza, sostenelldo che essa aveva il diritto di presellziare l'incanto e percj() di essere avvisata in tempo utile dell'av- venuta revocazione deI decreto presidenziale; asserendo di piu che la comunicazione di detto deereto era stata fatta anche all'Uffieio di Esecuzione solo ad operazione finita e domandando percio l'annullazione della vendita eseguita. Il ricorso venne respinto dall' Autorità. inferiore di vigilanza in Qrdine ed in merito ; in ordine perche non appariva dagli atti -ehe l'estensore deI ricorso, sig. Remonda Giuseppe, tenesse mandato per ricorrere; in merito perche dalle dichiarazioni dell'Ufficio risultava ehe il

decreto di revoca era stato mostrato agli interessati ed al sig. Remonda stesso, presente all'incanto, prima di procedere allo stesso, per cui l'operato dell'Ufficio di Esecuzione appariva regolare. Portata la vertenza davanti l'Autorità superiore di vigilanza, questa con decisione del 19 agosto 1898 confermava il decreto dell'Autorità inferiore, scartando tuttavia le eccezioni di mancanza di procura e di tardività del ricorso, sollevate dalla parte Opponente, e ritenendo: 1° riguardo ai decreti di sospensione e di revoca, che sono atti giudiziari non sindacabili dall'Autorità di sorveglianza; 2° quanto al procedere dell'Ufficio, che lo stesso non aveva fatto altro che ossequiare agli ordini dell'Autorità giudiziaria, in quanto che l'incanto, da quanto risulta dalle dichiarazioni dell'Ufficiale di Esecuzione (dichiarazione 716 Entscheidungen der Schuldbetriebsräthe e DOD vi è motivo di erederle inverte), era avvenuto solo dietro cognizione ufficiale del decreto di revoca. II. - E contro tale decisione che a diretto il presente ricorso della sig. Jola Rosa. Come davanti le istanze contro di essa chiede l'annullazione della vendita avvenuta l'11 luglio, adducendo a giustificazione della propria domanda quanto segue: E pacifico in atti, l'ho che la ricorrente escussa non rievette l'intero oneri nelle esecuzioni N. 5809-5810 e che lei e le sorelle Maria e Lucia, condebitrici, non ricevettero né alcun altro atto e neppure l'avviso di bando, benché sia stata pignorata e venduta sostanza comune indivisa; 2° che il decreto 8 luglio, revocante altro del 5 detto mese, fu notificato, come a dichiarazione dell'usciera, un'ora e mezzo dopo l'incanto al procuratore della ricorrente; 3° che l'Ufficiale di Esecuzione e Fallimento di Locarno, nonostante il decreto sospensivo 5 luglio, procedeva l'11 detto alle ore 10 all'incanto, senza essere in possesso del decreto di revoca della sospensione, decreto statogli intimato un'ora dopo ultimato l'incanto, come fa fede la dichiarazione dell'usciera. Il decreto dell'Autorità superiore di vigilanza è basato sopra due errori facili a provare: e falso cioè che l'Ufficio abbia proceduto all'incanto dopo di aver ricevuto il decreto 8 luglio. fino a che sia annullata per falso e la dichiarazione dell'usciera che deve far fede. Falso pure e argomento dell'Autorità di vigilanza che l'Ufficio non abbia fatto che ossequiare agli ordini dell'Autorità giudiziaria, poiché al momento in cui procedette all'incanto non aveva alleato ricevuto il secondo decreto. L'art. 139 L. E. e l'ordinanza che, copia del bando debba essere notificata anche al debitore. Per analogia deve dunque ritenere che dopo una sospensione del bando il debitore abbia anche diritto di conoscere, in tempo utile eventuali decreti di revoca della sospensione. Ora in concreto, non solo la ricorrente non ricevette avviso alcuno prima dell'incanto, ma neppure lei e le sorelle Maria e Lucia condebitrici e neppure i eredi ipotecari ed i terzi, ad eccezione forse del troppo favorito creditore Berri. Ne venne per conseguenza che la ricorrente, la quale avrebbe und Konkurskammer. No 137. 717 comperato all'asta tutta la sostanza pignorata agli eredi di lei genitore ad un prezzo molto maggiore di quello di delibera fu impedita di farlo. Da ultimo e da osservare che, contrariamente a quanto è detto nel decreto dell'Autorità di vigilanza, il ricorso è diretto esclusivamente contro l'operato dell'Ufficio di Esecuzioni e non contro gli ordini dati dall'Autorità giudiziaria. III. - Rispondendo al ricorso, l'Ufficio di E. e F. protesta contro l'asserzione della ricorrente di non aver avuto cognizione del decreto di revoca prima di procedere all'incanto e asserisce di averlo anzi preletto alle parti su presentazione del procuratore dell'istante, sig. Avv. Modini. La dichiarazione d'usciera, invocata dalla ricorrente, si riferisce ad un'altra copia del decreto, a quella intimata direttamente all'Ufficio. Quanto alla pretesa non comunicazione dell'elenco oneri alla ricorrente e dei preletti esecutivi alle condebitrici, sono adduzioni nuove non presentate davanti le istanze preliminari. L'Ufficio conchiude perciò alla reiezione del ricorso. IV. - Il creditore escutente

rinnova e conferma le dichiarazioni dell'Ufficio e presenta le medesime conclusioni. In diritto : 1. L'unica questione da decidersi è quella di sapere se l'Ufficio era autorizzato a procedere all'incanto l'11 luglio in base ai decreti emanati dal Presidente del Tribunale. La regolarità per se stessa di simili decreti (secondo l'esplicita dichiarazione della ricorrente) non forma oggetto di ricorso, e quanto agli altri appunti sollevati nel ricorso, come la mancata comunicazione dell'elenco oneri alla ricorrente, dell'avviso d'incanto e dei prelievi esecutivi alle condebitrici, sono fatti nuovi che non furono adottati davanti alle istanze cantonali e dei quali perciò questa Corte non può occuparsi. A tale riguardo deve del resto osservarsi che l'avviso d'incanto essendo stato portato a conoscenza della ricorrente l'11 giugno, il diritto di ricorrere sarebbe ora perduto per le ragioni anteriori oltre che non è in nessun modo provato che dalla tralasciata comunicazione dell'elenco oneri ecc. sia risultato alla ricorrente un pregiudizio effettivo. XXIV, 1. - 1898 48 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 2. Ridotta alla questione accennata più sopra, il ricorso appare bevi ammissibile in ordine, esistendo in atto due pro eure a favore di G. Remonda, estensore del ricorso, e dai fatti accertati dall'Autorità superiore di vigilanza non potendosi essere dubbio che il ricorso venne introdotto in tempo opportuno, ma infondato invece nel merito. Imperocché ammesso, come sembra ammettere anche la ricorrente (e come del resto, trattandosi di un punto da decidersi in base al diritto cantonale, fino a giudizio contrario delle competenti Autorità cantonali deve ammettersi senz'altro da questa Corte) che il Presidente del Tribunale di Locarno era in diritto di revocare il proprio decreto di sospensione annullando anche gli effetti che potevano essere stati dallo stesso prodotti, è chiaro che l'Ufficio di Esecuzione poteva e doveva continuare la procedura d'incanto, come se il detto decreto non fosse mai stato emanato e che quindi era in suo potere di procedere alla vendita senza bisogno di un nuovo avviso d'incanto e senza ciliarsi del fatto, se il decreto di revoca era stato regolarmente intimato alle parti. Questo diritto dell'Ufficio di Esecuzione non è contestato per se stesso neppure dalla ricorrente ; essa sostiene solo che l'incanto è avvenuto prima che l'Ufficio avesse avuto conoscenza del decreto di revoca, ed invoca in appoggio di questa sua asserzione la dichiarazione dell'usciera apparente a tergo della copia intimata all'Ufficio. Se non che la verità di un simile asserto non può essere ammessa dal Tribunale federale, in opposizione alle dichiarazioni esplicite dell'Ufficio e di due istanze anteriori , sopra una semplice dichiarazione come quella esistente in atti, la quale non smentisce ma s'accorda benissimo colle dichiarazioni fatte dall'Ufficio. Anzi che discutere sulla regolarità dell'incanto avvenuto, si avrebbero potuto sollevare dei dubbi sulle competenze del Presidente del Tribunale ad ammettere un decreto sospensivo in una procedura d'esecuzione regolarmente iniziata e nella quale non era stata fatta alcuna opposizione, né poteva essere invocato il disposto dell'art. 83; e quindi sull'obbligo dell'Ufficio di Esecuzione di uniformarsi ad un decreto irregolarmente emanato. Una simile questione und Konkurskammer. N° 138. 719 non essendo però stata sollevata dalle parti, né essendo necessaria per la decisione del ricorso, non è il caso che questa Corte se ne occupi. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso della signora Jola Rosa è respinto come infondato. las. 18. October 1898 in Sachen & Angelegenheiten der Frau Jola Rosa, geb. Stenforten. Art. 242 Abs. 2 Betr.-Ges. Verteilung der Parteiposten. I. m. 7. 1898 (L. über die Konkursverfahren in Qangnau, m. d. B. 1898, 3. 11. 1898) & die in 5. Surborf geörenbe »)ormüljlebefung in Qangnau in (13ad)t l'jatte, ber stonfur~. eröffnet. »)ie »)urd)üljlung murbe einer befonbern Monfursbermaltung übertragen, beren etne~ ID(itglieb ber ston:: fur~beamte Mn @ignau fit. ::5n ba~ ,3noentar murben u. m.: oerfd)iebene 'JRafd)inen unb @erätfd)nften aufgenommen, bie bie %irma

6talber unb striud)t in einem mttoer~ad)teten inebenge:: {laube ber ID(ül)(e etngerid)tet  
l)atte. »)iefe ID(afd)inen mutben mit ßufd)rift an baß stonfurßamt @ignau, bom 9. ID(iira  
1898, \)on ber ~irma 30ljann 6d)ent &: @:te. al~ 1ljr @igentum ange:: 1:prod)en, geftü~t  
auf eine mit ber %irma 6talber unb sträud)i getroffene )Sereinbarung. IJJW @d)reiben oom  
23. IJJCära 1898 teUte bas stonfur~amt @ignau inamen~ ber stonfursoermaItung bel'  
lYirma 30l). 0d)ent &: @:te. gemäj3 münblid)er Übereinlunft flforme~lja(ber/ mit, baj3 i9r  
bie »)orfmü9le famt ,3ubel)ßrben auf ben 25. beß IJJConat~ aur freien )Serfügung gefteilt  
merbe; unb im )Sedaufe beß nämli)en IJJConat~ luurben ber genannten ~irma bom  
j{lurfur~amt bie 6d)luffel au bem @ebäude außge:: l)änbigt, in bem fid) bie im 5Settieb ber  
med)antfd)en @erlftätte

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.